

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4977 del 01/10/2018
Oggetto	DLGS N.152/2006 E SMI - ART. 269 ÷ L.R. N.13/2015. AUSL ROMAGNA DI RAVENNA POLO OSPEDALIERO DI LUGO, SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA DANTE, N. 10. MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N.2124 DEL 01/07/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5229 del 01/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO: DLGS N.152/2006 E SMI - ART. 269 – L.R. N.13/2015. AUSL ROMAGNA DI RAVENNA POLO OSPEDALIERO DI LUGO, SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA DANTE, N. 10. MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N.2124 DEL 01/07/2015.**

### IL DIRIGENTE

VISTO:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi del Dlgs n.152/2006 e smi, art.269 con provvedimento della Provincia di Ravenna n.2124 del 01/07/2015 a favore del Polo Ospedaliero di Lugo, con il quale sono stati autorizzati gli impianti termici a servizio dell'ospedale;

VISTA l'istanza presentata alla SAC ARPAE da **AUSL Romagna di Ravenna – Polo Ospedaliero di Lugo** - (Codice Fiscale/P.IVA 02483810392), con sede legale in Comune di Ravenna, Via de Gasperi, n.8, in data 20/09/2018 e acquisita con PGRA 2018/12298 – **Pratica SinaDoc n. 28345/2018**, per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.2124/2015 sopracitato per il Polo Ospedaliero di Lugo sito in Viale Dante, n.10;

VISTO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

DATO ATTO che l'AUSL Romagna di Ravenna non rientra fra le categorie di imprese di cui all'art. 1, comma 1) del DPR n. 59/2013, pertanto non è soggetta alle disposizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **28345/2018**, emerge che:

- AUSL Romagna di Ravenna ha presentato alla SAC ARPAE apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti con PGRA 2018/12298 del 20/09/2018, per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti termici a servizio del Polo Ospedaliero di Lugo;
- L'assetto emissivo autorizzato con il provvedimento n.2124/2015 prevedeva la sostituzione di due dei tre generatori presenti nella centrale termica, con nuovi generatori ad alta efficienza. Rispetto al progetto approvato, viene sostituito un solo generatore (GC1) che funzionerà in continuo e, qualora necessario, verrà affiancato dall'esistente generatore GC2. Il generatore GC3, come da precedente autorizzazione, rimarrà in riserva fredda;
- La richiesta di modifica non sostanziale prevede pertanto:
  - ➔ la sostituzione del solo generatore GC1, mediante installazione di un bruciatore modulante a bassa emissione di NOx;
- l'Azienda ha inoltre provveduto a sostituire e adeguare i quattro camini in refrattario afferenti alle caldaie GC1,GC2,GC3,GV2, con nuovi camini dotati di prese e accessi in sicurezza. E' stato installato l'analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo della Temperatura, ossigeno libero e del CO sulle tre caldaie per produzione acqua calda;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica dell'autorizzazione n.2124/2015 alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del DLgs n.152/2006 e smi, a favore dell'AUSL Romagna di Ravenna per le caldaie a servizio del Polo Ospedaliero di Lugo sito in Viale Dante, n.10, in conformità a quanto presentato;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

DATO atto che ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi, l'autorità competente (SAC ARPAE) si pronuncia in un termine pari a 120 giorni o in caso di integrazioni della domanda di autorizzazione, pari a 150 giorni;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DISPONE**

1. **LA MODIFICA** dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.2124/2015 a favore dell'Azienda **AUSL Romagna di Ravenna – Polo Ospedaliero di Lugo** - (Codice Fiscale/P.IVA 02483810392), con sede legale in Comune di Ravenna, Via de Gasperi, n.8, Polo Ospedaliero sito in Viale Dante, n.10, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'Allegato A) al presente provvedimento;
2. L'autorizzazione è soggetta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia fatti salvi tutti i diritti di terzi e alle prescrizioni indicate **nell'allegato A)** che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. DI STABILIRE che la presente autorizzazione ha una durata di **15 anni** dalla data del precedente rilascio all'interessato (**01/07/2015**). La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nel caso vengano effettuate modifiche all'assetto impiantistico autorizzato, dovrà comunque essere presentata nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
4. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Azienda AUSL Romagna di Ravenna. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui l'Azienda deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti;**

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

6. Eventuali modifiche dell'attività oggetto della presente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi;

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi con apposita domanda :

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- L'Azienda AUSL Romagna di Ravenna è stata autorizzata per le emissioni in atmosfera provenienti dalla centrale termica a servizio del Polo Ospedaliero di Lugo, sito in Viale Dante, n.10 con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Ravenna n.2124/2015;
- Rispetto al progetto autorizzato, l'Azienda AUSL Romagna di Ravenna ha richiesto un modifica non sostanziale della sopracitata autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a seguito della sostituzione di una sola caldaia (CG1) anziché due come precedentemente proposto. La caldaia denominata CG1 funzionerà in continuo e il bruciatore installato è del tipo modulante a bassa emissione di NOx. La caldaia CG2 rimane invariata e utilizzata solo ed esclusivamente nei periodi di massima richiesta. La caldaia CG3 non viene sostituita e rimane di riserva;
- Le restanti emissioni afferenti a due gruppi elettrogeni di emergenza, alimentati a gasolio (GEL001 e GEL002) e due generatori di vapore (E4,E5 che non funzionano mai contemporaneamente) non vengono modificate;

**Limiti****PUNTO DI EMISSIONE E1 – NUOVA CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - GC1 -**

Portata massima	1300	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g per 365 gg/anno
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NOx	120	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - GC2 -**

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g per 90 gg/anno in alternativa a CG3
Temperatura	180	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E3 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - GC3 -**

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g per 182 gg/anno
Temperatura	165	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E4 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE - GV1 -**

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g per 365 gg/anno
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE - GV2 -**

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g per 365 gg/anno
Temperatura	150	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**I due generatori di vapore GV1 e GV2 a cui afferiscono le emissioni E4 ed E5, sono in emergenza l'uno all'altro e non funzionano mai contemporaneamente.**

**EMISSIONI E6 (GEL001), E7 (GEL002) – Gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio. Il funzionamento è stimato in circa 12 ore/anno.**

**I limiti di emissione sopraindicati dovranno essere adeguati a quanto previsto dal Dlgs n.152/2006 e smi così come integrato dal Decreto n.183/2017 (Medi impianti di combustione) secondo le tempistiche di cui all'art.273-Bis, commi 5) e 6).**

**Prescrizioni:**

1. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi

	convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro

Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e

igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

6. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi, l'Azienda ha installato analizzatori in continuo per i parametri: O<sub>2</sub>, CO e temperatura dei fumi, sulle caldaie (di cui ai punti E1,E2,E3); le risultanze dei controlli in continuo devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo;
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata per tutti i punti di emissione indicati**. L'Azienda è tenuta ad annotare, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
  - **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti gli impianti termici con frequenza almeno annuale;**
  - **Le risultanze dei controlli in continuo per i parametri indicati al precedente punto 6, (da allegare al registro);**
  - **I periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza;**
  - **I periodi di funzionamento degli impianti termici con l'utilizzo di gasolio.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**